

## ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

I sottoscrittori Soci Fondatori dichiarano di voler costituire, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione culturale, apolitica e senza fini di lucro, per la tutela, la rappresentatività e lo sviluppo del settore dell'Ingegneria dell'Informazione nella Provincia di Roma. L'Associazione sarà denominata "Associazione degli Ingegneri della provincia di Roma per l'INnovazione", anche detta "AIRIN", ed avrà sede in Roma. Il fondo comune dell'Associazione sarà costituito dal versamento da parte dei Soci Effettivi della quota annuale, di cui viene fissata la misura minima nel seguente Statuto, e da eventuali sovvenzioni straordinarie e volontarie, nonché dai beni, anche immateriali, acquisiti per mezzo di tali contributi. L'ordinamento interno dell'Associazione è descritto nel seguente Statuto e si informa allo spirito democratico della Costituzione. Potranno associarsi, in qualità di Soci Effettivi e Non Effettivi, secondo le definizioni e le limitazioni del seguente Statuto, tutte le persone fisiche e giuridiche aventi interessi personali, lavorativi, di studio, professionali e culturali, nel Settore dell'Ingegneria dell'Informazione (nel seguito Settore), individuato dalle discipline elencate all'articolo 47, comma 2, lettera c) e all'articolo 48, comma 2, lettera c) del D.P.R. n.328 del 05/06/2001, nonché dalle discipline ritenute equipollenti dalle leggi vigenti agli stessi fini della norma appena richiamata, operanti nell'area della Provincia di Roma. Non potranno associarsi, in nessun modo, i soggetti che hanno subito condanne penali passate in giudicato, in Italia o all'estero, per fatti gravi e rilevanti. I Soci Effettivi, secondo la definizione del seguente Statuto, non potranno partecipare ad altre associazioni aventi scopi confliggenti quelli dell'Associazione. L'estinzione dell'Associazione, senza che vengano attivate le procedure, previste nel seguente Statuto, per il riconoscimento ai sensi del D.P.R. n.361 del 10/02/2000, dà luogo alla devoluzione dell'intero fondo comune all'ente di assistenza del Comune di Roma.

### STATUTO

**Articolo 1 – Denominazione.** E' costituita l'associazione culturale, apolitica e senza fini di lucro (nel seguito Associazione), denominata "Associazione degli Ingegneri della provincia di Roma per l'INnovazione", anche detta "AIRIN", con sede in Roma, nel domicilio fissato dall'Assemblea in concomitanza all'elezione del Presidente; potranno essere istituite altre sedi secondarie sul territorio della Provincia di Roma. L'Associazione ha durata fino al 31/12/2020.

**Articolo 2 – Scopi.** Gli scopi dell'Associazione sono: - la tutela, - la rappresentatività e - lo sviluppo del Settore dell'Ingegneria dell'Informazione nella Provincia di Roma. L'Associazione perseguirà tali scopi mediante lo svolgimento delle seguenti attività: - favorire la collaborazione tra i Soci Effettivi e gli Enti Pubblici e Privati, le Associazioni, le Parti Sociali, le Imprese, gli Studi Professionali, i singoli Professionisti e gli altri Cittadini, interessati allo studio, alla ricerca e all'attuazione di interventi, in senso lato, nel settore dell'Ingegneria dell'Informazione; - promuovere le azioni afferenti al mercato del lavoro in favore dei Soci Effettivi; - qualificarsi quale organo di rappresentanza dei Soci nei confronti delle istituzioni politiche, amministrative e professionali, delle altre categorie professionali e produttive, nonché nei confronti della pubblica opinione, in vista della tutela giuridica, sociale ed economica dei professionisti dell'Ingegneria dell'Informazione; - promuovere l'avvio alla professione dei giovani Soci, favorendone la formazione e l'inserimento professionale nello specifico Settore; - qualificarsi quale organo di supporto e consulenza per i Soci; - incrementare e coordinare lo studio e la ricerca di problemi tecnico-scientifici per l'Ingegneria dell'Informazione, promuovendo iniziative culturali, di informazione, formazione e aggiornamento, nonché di raccordo tra i Soci in vista dello sviluppo congiunto di soluzioni innovative.

**Articolo 3 – Interesse associativo.** Possono associarsi tutte le persone fisiche e giuridiche aventi interessi personali, lavorativi, di studio, professionali e culturali, nel Settore, operanti nell'area della Provincia di Roma. Non possono associarsi, in nessun modo, i soggetti che hanno subito condanne penali passate in giudicato, in Italia o all'estero, per fatti gravi e rilevanti.

**Articolo 4. – Categorie dei Soci.** I Soci si dividono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Aggregati e Soci Collettivi. Sono Soci Fondatori, tutti persone fisiche, i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo e promotori dell'Associazione. Sono Soci Ordinari, tutti persone fisiche, gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, laureati nelle discipline idonee all'iscrizione nel Settore, operanti nell'area della Provincia di Roma, i quali abbiano presentato domanda di adesione e dopo che la stessa sia stata accettata, secondo la modalità del presente Statuto. Sono Soci Aggregati, tutti persone fisiche, i laureati, gli studenti universitari, i docenti universitari, i ricercatori e i dottorandi, afferenti alle discipline sopra individuate, presso le Università pubbliche e private ed i Centri di Ricerca situati nel territorio della Provincia di Roma, nonché i cittadini che abbiano residenza e/o domicilio nella Provincia di Roma, che non ricadano nelle precedenti categorie e che abbiano comunque interessi personali, lavorativi, di studio, professionali e culturali, nel Settore, i quali abbiano presentato domanda di adesione e dopo che la stessa sia stata accettata, secondo la modalità del presente Statuto. Sono Soci Collettivi le persone giuridiche che abbiano comunque interessi lavorativi, di studio, professionali e culturali, nel Settore, operanti nel territorio della Provincia di Roma, i quali abbiano presentato apposita domanda di adesione e dopo che la stessa sia stata accettata, secondo la modalità del presente Statuto. I Soci Collettivi possono essere, in base alla loro dimensione ovvero in base al numero di nominativi di persone fisiche comunicato per associarsi, Piccoli, Medi e Grandi; in particolare tale numero è fissato rispettivamente in: - da 3 a 10; - da 10 a 50; - più di 50. Le Facoltà ed i Dipartimenti delle Università sopra individuate ed i Centri di Ricerca, ovvero singoli Gruppi di Ricerca identificabili all'interno di essi, ancorché non persone giuridiche, possono associarsi come Soci Collettivi, secondo le regole già menzionate. Non è possibile associarsi come Socio non Collettivo ed anche essere inserito come nominativo all'interno delle domande presentate dai Soci Collettivi.

**Articolo 5 – Qualità e diritti dei Soci.** Tutti i Soci diventano Effettivi all'atto del versamento della quota annuale dovuta, cioè: - la quota minima indicata nel presente Statuto per i Soci Ordinari e Aggregati, - tre (3) volte la quota minima per i Soci Fondatori e i Soci Collettivi Piccoli, - cinque (5) volte e quindici (15) volte la quota minima rispettivamente per i Soci Collettivi Medi e Grandi. I Soci che non versano la quota annuale dovuta rimangono aderenti all'Associazione nella qualità di Soci Non Effettivi. Tutti i Soci Effettivi hanno pari diritti e concorrono alla vita dell'Associazione con opere di volontariato, collaborazione gratuita e sovvenzioni straordinarie e volontarie. I Soci Effettivi e Non Effettivi usufruiscono delle iniziative e dei servizi predisposti dall'Associazione, secondo la distinzione riportata all'articolo 2 del presente Statuto. Le dimissioni possono essere presentate in ogni tempo dai Soci Effettivi e Non Effettivi e sono automaticamente ed immediatamente accettate.

**Articolo 6 – Soci Effettivi.** I Soci Effettivi possono, secondo quanto previsto nel presente Statuto, votare rispetto all'elezione degli organi dell'Associazione, rispetto all'approvazione e alla modifica dello Statuto e dei regolamenti interni. Ad ogni Socio Effettivo, con esclusione dei Soci Collettivi, compete in pari misura un solo voto. Ai Soci Collettivi compete un solo voto, espresso da un rappresentante in sede di votazione, ovvero un numero maggiore di voti, espressi dallo stesso rappresentante qualora egli disponga di altrettante deleghe da parte di persone nominativamente inserite nella domanda di adesione oppure espressi da queste stesse persone se presenti alla votazione, ma comunque in un numero non superiore a tre (3), a cinque (5) e a quindici (15), rispettivamente per i Soci Collettivi Piccoli, Medi e Grandi. I Soci Collettivi possono far richiesta di modificare in ogni tempo, ma non in sede di votazione, i nominativi inseriti nella domanda di adesione, rispettando i limiti della categoria cui appartengono e quanto previsto al successivo articolo 15. I Soci Collettivi possono modificare la categoria cui appartengono esclusivamente all'atto del versamento della quota annuale dovuta, nell'importo relativo alla nuova categoria, purché venga rispettato quanto disposto dal successivo articolo 15. La qualità di Socio Effettivo comporta l'incondizionata accettazione del presente Statuto e dura fino alle eventuali dimissioni o a seguito di revoca, secondo le regole del presente Statuto. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

**Articolo 7 – Quota annuale.** La misura della quota annuale minima è fissata in Euro venti/00 (20,00). Il Consiglio Direttivo può, per l'anno entrante, adeguare il corrispettivo della quota minima e comunicarlo ai Soci Effettivi. Il versamento della quota dovuta alla prima iscrizione ha valore per l'anno solare in corso. Se il versamento della quota dovuta alla prima iscrizione da Effettivo avviene

nell'ultimo quarto dell'anno solare in corso può avere valore, su richiesta del Socio, a partire dall'anno solare successivo: in tal caso il Socio acquisirà la qualità di Effettivo solo a partire dal 1° Gennaio di quell'anno. Il versamento delle quote annuali successive deve avvenire entro il primo terzo dell'anno solare in corso; qualora ciò non avvenisse il Socio viene considerato, da quel momento e fino alla fine dell'anno, nella qualità di Non Effettivo fino al versamento. Allo scadere dell'anno senza che sia avvenuto il versamento il Socio viene considerato come aderente per la prima volta nella qualità di Socio Non Effettivo; i Soci che si trovano nella situazione descritta da questa disposizione possono qualificarsi Effettivi, versando la quota annuale, secondo le regole previste per la prima iscrizione da Effettivo. Al Socio Effettivo dimissionario non compete comunque la ripetizione della quote annuali versate, compresa quella dell'anno in corso. La quota non è trasmissibile.

**Articolo 8 – Attività dell'Associazione.** L'Associazione favorisce i contatti fra i Soci aventi interessi sociali e culturali in comune, costituendo all'occorrenza apposite sezioni ed altre strutture aggregative e favorendo altresì iniziative cooperativistiche e lavorative, separate dall'Associazione; possono essere costituite sezioni periferiche su tutto il territorio nazionale. L'Associazione svolge a favore dei Soci le attività per il raggiungimento degli scopi sociali e tra esse, con particolare riferimento, le attività informative e di rappresentanza.

**Articolo 9 – Organi dell'Associazione.** Sono organi dell'Associazione il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario, il Tesoriere, il Collegio dei Revisori, l'Assemblea.

**Articolo 10 – Presidente dell'Associazione.** Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i Soci Effettivi non Collettivi e tra i nominativi inseriti nelle domande di adesione dei Soci Effettivi Collettivi, e resta in carica tre (3) anni. Il Presidente convoca almeno bimestralmente il Consiglio Direttivo ed almeno annualmente l'Assemblea ordinaria; convoca l'Assemblea straordinaria ove ne ricorrano i presupposti secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Il Presidente, autorizzato dal Consiglio Direttivo, è l'unico che può parlare o agire in nome dell'Associazione, ovvero può delegare esplicitamente uno o più Soci Effettivi, con l'eccezione dei revisori, a parlare o agire in nome dell'Associazione; chiunque altro parli o agisca pretenziosamente in nome dell'Associazione non impegna in alcun modo quest'ultima e ne risponde personalmente ad essa e a terzi.

**Articolo 11 – Consiglio Direttivo dell'Associazione.** Il Consiglio Direttivo è composto da tre consiglieri, eletti dall'Assemblea ordinaria tra i Soci Effettivi non Collettivi e tra i nominativi inseriti nelle domande di adesione dei Soci Effettivi Collettivi, e resta in carica per cinque (5) anni; in caso di dimissioni di uno o più consiglieri, il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria nel più breve tempo possibile per una nuova elezione, senza che si interrompa o si rinnovi il mandato del Consiglio in carica, a meno che non sia dimissionario l'intero Consiglio. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente, ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente ogni volta che questi lo reputi necessario ovvero che ne facciano richiesta due consiglieri; se il Presidente non può presiedere, il suo ruolo è assunto da uno dei

consiglieri, eletto all'atto della seduta. Le sedute sono valide alla presenza di due consiglieri; le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza, con voto palese tranne che quando riguardino le persone; in caso di voto di pareggio le delibere vengono assunte sulla base del voto del Presidente o del consigliere che ne supplisce il ruolo. Alle sedute assiste il Segretario, senza diritto di voto; in assenza del Segretario, il suo ruolo è assunto da uno dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo delibera sulle attività dell'Associazione, per il perseguimento dei suoi scopi; predispose i regolamenti interni e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea; riceve, esamina e ratifica le domande di adesione dei Soci; predispose il bilancio consuntivo e vi acclude la relazione sulle attività svolte; predispose il bilancio preventivo relativo al successivo esercizio finanziario; riceve dai Soci Effettivi le proposte di delibera da discutere in Assemblea e le predispose per la loro discussione, decidendo del loro inserimento nei relativi ordini del giorno. Il Consiglio Direttivo, sulla base di gravi e provati motivi, dispone all'unanimità la revoca della qualità di Socio. Se tale revoca riguarda il Presidente, può essere ratificata, all'unanimità, o respinta dal Collegio dei Revisori: se la revoca del Presidente viene respinta il Consiglio Direttivo decade immediatamente e le sue funzioni vengono assunte dal Collegio dei Revisori, che indica al Presidente la necessità di convocare nel più breve tempo possibile l'Assemblea per eleggere un nuovo

Consiglio Direttivo. Se la revoca riguarda uno o più revisori ovvero il Segretario, il Consiglio Direttivo, con l'approvazione del Presidente, istruisce la proposta di delibera di revoca, informa gli interessati e indica al Presidente la necessità di convocare nel più breve tempo possibile l'Assemblea per votare la proposta e per eleggere, eventualmente, le nuove cariche: finché questo non avvenga chi è fatto oggetto di proposta di revoca rimane in carica.

**Articolo 12 – Segretario dell'Associazione.** Il Segretario è eletto dall'Assemblea ordinaria, tra i Soci Effettivi non Collettivi e tra i nominativi inseriti nelle domande di adesione dei Soci Effettivi Collettivi, e resta in carica fino alla prima Assemblea ordinaria immediatamente successiva al trascorrere di tre (3) anni dalla sua elezione. Il Segretario cura la verbalizzazione dei lavori dell'Assemblea, delle sedute del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nella pubblicità delle attività dell'Associazione.

**Articolo 13 – Tesoriere dell'Associazione.** Il Tesoriere è nominato tra i Soci, sentito il Consiglio Direttivo, dal Presidente. Il Tesoriere, autorizzato dal Presidente, apre, chiude e gestisce i conti correnti per conto dell'Associazione, presso primari istituti di credito, in Italia e all'estero. Il Tesoriere provvede alla riscossione dei versamenti e delle sovvenzioni dei Soci Effettivi. Il Tesoriere conserva il registro dei Soci, nel rispetto delle leggi vigenti sulla tutela dei dati personali sensibili. Il Tesoriere, autorizzato dal Presidente, provvede al pagamento delle spese necessarie allo svolgimento delle attività deliberate dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere è responsabile dell'aggiornamento dei libri contabili e dell'inventario dei beni mobili, immobili e immateriali acquisiti dall'Associazione, nonché della registrazione di tutti i movimenti in entrata ed in uscita sul fondo comune. Il Tesoriere coadiuva il Consiglio Direttivo nella predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo. La carica di Tesoriere decade su iniziativa del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, ovvero al momento dell'elezione del Presidente.

**Articolo 14 – Collegio dei Revisori dell'Associazione.** Il Collegio dei Revisori è composto da tre revisori, di cui uno con funzione di Presidente, eletti dall'Assemblea Ordinaria tra i Soci Effettivi non Collettivi e tra i nominativi inseriti nelle domande di adesione dei Soci Effettivi Collettivi, e resta in carica cinque (5) anni. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo amministrativo degli atti di gestione; accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme e lo Statuto, esamina i bilanci e formula le osservazioni necessarie; accerta almeno trimestralmente la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà e di quelli ricevuti a titolo cauzionale; vigila, per quanto di propria competenza, sull'osservanza dello Statuto. Alle sedute assiste il Segretario, senza diritto di voto; in assenza del Segretario, il suo ruolo è assunto da uno dei revisori. Il Collegio dei Revisori, sulla base di gravi e provati motivi, dispone all'unanimità la revoca della qualità di Socio ad uno o più consiglieri: in tal caso i revisori non potranno essere eletti consiglieri alla successiva elezione del Consiglio Direttivo, che deve avvenire mediante Assemblea ordinaria immediatamente convocata dal Presidente. Il Collegio dei Revisori ratifica all'unanimità la revoca del Presidente disposta dal Consiglio Direttivo ovvero la respinge: nel primo caso i revisori non potranno essere eletti Presidente, nel secondo non potranno essere eletti consiglieri. Il Collegio dei Revisori relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea secondo le modalità di legge. La carica di revisore è incompatibile con la delega, da parte del Presidente, a parlare o ad agire in nome dell'Associazione.

**Articolo 15 – Cariche dell'Associazione.** Le cariche di Presidente, di consigliere, di Segretario, di Tesoriere e di revisore sono mutuamente incompatibili; l'Assemblea può occasionalmente derogare a tale limitazione in presenza di comprovati motivi, permettendo una compatibilità tra cariche ad interim. Non si possono rivestire le cariche di consigliere e di revisore per più di due (2) mandati consecutivi, senza conteggiare i mandati di cui al periodo transitorio, regolamentato al successivo articolo 22. I Soci Effettivi Collettivi non possono eliminare dall'elenco presentato nella domanda di adesione il nominativo di chi ricopre una delle suddette cariche, a meno che l'interessato non provveda ad iscriversi quale Socio Effettivo non Collettivo. Se al Socio Collettivo, nel cui elenco di nominativi figura chi ricopre una delle suddette cariche, viene revocata la qualità di Socio Effettivo oppure se il Socio Collettivo si dimette, l'interessato può permanere nella carica solo provvedendo alla sua iscrizione quale Socio Effettivo non Collettivo, ad eccezione della carica di Tesoriere per la quale è sufficiente la qualità di Socio Non Effettivo.

**Articolo 16 – Assemblea dei Soci dell'Associazione.** L'Assemblea è formata dai Soci, Effettivi e Non Effettivi. I Soci Non Effettivi possono partecipare alla discussione generale, ma non alle votazioni.

L'Assemblea è convocata dal Presidente esclusivamente attraverso i sistemi di informazione telematici e telefonici, a partire da almeno quindici giorni prima; nella comunicazione devono essere chiaramente indicati la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, il luogo e l'ordine del giorno; il luogo può non essere la sede dell'Associazione. Nei casi di necessità ed urgenza l'inizio della comunicazione della convocazione si può ridurre ad almeno sette giorni prima, fatta salva la facoltà dell'Assemblea, all'atto della seduta, di invalidare la riunione qualora non ravveda i citati requisiti. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

**Articolo 17 – Assemblea ordinaria.** L'Assemblea ordinaria è convocata ordinariamente ogni anno dal Presidente; il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria anche quando richiesto da delibera del Consiglio Direttivo ovvero anche quando un decimo dei Soci Effettivi ne abbia fatto motivata richiesta ovvero quando previsto dalle disposizioni del presente Statuto. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà più uno dei Soci Effettivi, tenendo conto delle regole del precedente articolo 6 riguardo ai Soci Collettivi, del fatto che ogni Socio Effettivo non Collettivo non può presentare più di due (2) deleghe e che i Soci Effettivi Collettivi non possono delegare. La seconda convocazione deve avvenire almeno un'ora dopo la prima ed è valida qualunque sia il numero dei presenti; le votazioni sono palesi, salvo quando riguardino le persone; le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono assunte sulla base di proposte presentate da qualunque Socio Effettivo al Consiglio Direttivo in forma scritta e prima dell'inizio della comunicazione di convocazione; tali proposte vengono vagliate dal Consiglio Direttivo ed eventualmente inserite nell'ordine del giorno per essere votate; le proposte non valutate positivamente per la votazione possono comunque essere espone dai proponenti, se presenti, al termine dell'ordine del giorno e l'Assemblea può decidere di votarle. Tutte le proposte di delibera devono essere formulate come impegno a fare per il Consiglio Direttivo. Tutti i Soci che sono stati fatti oggetti di revoca possono presentarsi dinanzi all'Assemblea, in contraddittorio all'organo che ne ha disposto la revoca, e chiedere la votazione dell'Assemblea: la revoca è annullata e non è ripresentabile in mancanza di nuovi elementi se così si pronunciano i tre quarti dell'Assemblea. Le sessioni elettorali dell'Assemblea ordinaria sono gestite dal Collegio dei Revisori e, per l'elezione di questo, dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno in corso entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'Assemblea ordinaria, all'atto dell'elezione del Presidente, fissa il domicilio della sede dell'Associazione.

**Articolo 18 – Assemblea straordinaria.** L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo indica al Presidente la necessità di convocare l'Assemblea straordinaria ove si presentino uno o più dei seguenti casi: - la metà più uno dei Soci Fondatori e un terzo dei Soci Effettivi presenti proposta di modifica allo Statuto; - i tre quarti dei Soci Fondatori e un terzo dei Soci Effettivi presenti proposta di riconoscimento dell'Associazione ai sensi del D.P.R. n.361 del 10/02/2000; - i Soci Fondatori all'unanimità e la metà più uno dei Soci Effettivi presenti proposta di estinzione dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria è valida se sono presenti almeno i tre quarti dei Soci Effettivi, tenendo conto delle regole del precedente articolo 6 riguardo ai Soci Collettivi, del fatto che ogni Socio Effettivo non Collettivo può presentare un qualunque numero di deleghe e che i Soci Effettivi Collettivi possono delegare, sempre tenendo conto delle regole del precedente articolo 6. Le modalità di convocazione e delle relative votazioni seguono le stesse regole previste per l'Assemblea ordinaria.

**Articolo 19 – Riconoscimento dell'Associazione.** Nel caso in cui nell'Assemblea straordinaria si deliberi il riconoscimento dell'Associazione ai sensi del D.P.R. n.361 del 10/02/2000, gli organi dell'Associazione sono tenuti a perseguirlo nel più breve tempo possibile, sulla base dei seguenti principi generali: - l'Atto Costitutivo e lo Statuto devono essere modificati per rispondere ai criteri di legge; - l'Associazione riconosciuta mantiene la denominazione e gli scopi originari; - il fondo comune confluisce per intero nel patrimonio dell'Associazione riconosciuta; - ogni Socio Effettivo viene considerato aderente all'Associazione riconosciuta salvo che ne abbia presentato esplicitamente intenzione contraria entro due (2) mesi dall'approvazione della delibera assembleare (principio del silenzio-assenso), e comunque non ha diritto alla ripetizione delle quote versate; - i Soci Fondatori che non intendano aderire all'Associazione riconosciuta possono essere sostituiti da altri Soci Effettivi non

Collettivi o tra i nominativi inseriti nelle domande di adesione dei Soci Effettivi Collettivi, sulla base della decisione del Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, senza che sia aumentato il numero originario dei Soci Fondatori.

**Articolo 20 – Aspetti Finanziari.** Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote ordinarie dei Soci Effettivi, dai versamenti straordinari e volontari elargiti dai Soci e da eventuali contribuzioni di persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private. L'Associazione potrà acquistare, costituire, prendere in fitto o in concessione gratuita qualunque bene immobile, mobile o immateriale utile ai propri scopi. L'eventuale attivo ottenuto dalle differenze fra le entrate e le uscite sarà destinato esclusivamente agli scopi sociali; tali destinazioni sono di competenza del Consiglio Direttivo. E' fatto divieto durante la vita dell'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

**Articolo 21 – Norme generali.** Quanto non è espressamente disciplinato dal presente Statuto sarà regolato dal Codice Civile e dalle leggi vigenti, ed in subordine da appositi regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

**Articolo 22 – Periodo transitorio.** I Soci Fondatori provvedono, nel più breve tempo possibile, a riunirsi in Assemblea ed eleggere gli organi dell'Associazione; in deroga a quanto previsto dal presente Statuto, gli organi elettivi dell'Associazione così costituiti hanno tutti mandato biennale. Il primo Presidente ed il primo Consiglio Direttivo provvedono, non oltre sei (6) mesi dalla loro elezione, a riunire l'Assemblea ordinaria.

## I SOCI FONDATORI

Rocco Ciardo  
Luciano Cristaldi  
Alessandro Luzietti  
Francesco Marinuzzi  
Guido Pagani  
Fabrizio Ronci  
Carlo Matteo Scalzo  
Carmelo Ungaro